ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
30 settembre 1997 *

Nella causa T-151/95,

Instituto Europeu de Formacão Profissional Lda (INEF), società di diritto portoghese, con sede in Porto (Portogallo), con l'avv. Bolota Belchior, del foro di Vila Nova de Gaia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Schroeder, 6, rue Heinrich Heine,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla signora Anna Maria Alves Vieira e dal signor Günter Wilms, successivamente dalla signora Maria Teresa Figueira e dal signor Knut Simonsson, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 1991, che riduce il contributo concesso dal Fondo sociale europeo nella pratica 881005 P1 a favore di un'azione di formazione professionale condotta in Portogallo dalla ricorrente,

* Lingua processuale: il portoghese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori C. W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto giuridico

1 Secondo l'art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38; in prosieguo: la «decisione 83/516»), il Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE») partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionali. Ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2950/83»), l'approvazione di una domanda di contributo del FSE comporta il versamento, alla data prevista per l'inizio delle azioni così finanziate, di un'anticipo del 50% del contributo concesso. Il n. 4 dello stesso articolo dispone che le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione e che lo Stato membro interessato certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

2 Qualora il contributo del FSE non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione, in base all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, può sospendere, ridurre o sopprimere tale contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Secondo il disposto del n. 2 di tale articolo, le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate e lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate per azioni di cui esso garantisce il buon esito. È previsto d'altra parte che, nella misura in cui esso versa alla Comunità le somme che i responsabili finanziari dell'azione devono rimborsare, lo Stato membro è surrogato nei diritti della Comunità.

Fatti e procedimento

3 Nel 1988 il Dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «DAFSE»), corrispondente nazionale del FSE, con sede in Lisbona e dipendente dal ministero portoghese del Lavoro e della Sicurezza sociale, ha presentato, in nome delle autorità portoghesi, una domanda di contributo del FSE a favore di un'azione di formazione professionale di 2 740 persone, attuata dalla ricorrente.

4 Il progetto di formazione per il quale il contributo era stato richiesto (nell'ambito di una pratica recante il n. 881005 P1) è stato approvato con decisione della Commissione 29 aprile 1988. Tale decisione è stata comunicata al DAFSE, indi notificata da questo alla ricorrente con lettera 25 maggio 1988. L'importo del contributo del FSE veniva fissato in 521 545 155 ESC, ed era previsto, inoltre, che le autorità portoghesi avrebbero finanziato lo stesso progetto fino a concorrenza di 426 718 763 ESC, con un finanziamento globale di 948 263 918 ESC.

5 In base agli importi di cui la sua azione doveva fruire, la ricorrente ha ricevuto, in conformità all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83, un anticipo del 50% sul contributo del FSE, ossia 260 772 577 ESC, nonché un versamento di 213 359 381 ESC, corrispondente al 50% del contributo dello Stato portoghese.

6 Una volta ultimata l'azione di formazione professionale, essa ha presentato al DAFSE una domanda di pagamento del saldo da versare da parte del FSE allo Stato portoghese, pari a 253 527 326 ESC.

7 Il 10 aprile 1991 il DAFSE ha inviato alla ricorrente una lettera informandola che, a seguito dei controlli finanziari effettuati presso la sua sede e presso i principali prestatari di servizi cui essa aveva fatto ricorso, talune spese presentate a titolo dei servizi forniti da imprese subappaltatrici, benché suffragate da documenti legali e rituali, erano inammissibili. Infatti, secondo il DAFSE, le condizioni in cui la ricorrente aveva fatto ricorso al subappalto, rivolgendosi ad enti diretti dagli stessi soci o da familiari dei suoi dirigenti, avevano comportato un aumento dei costi dell'azione che non era né logico né compatibile col principio di buona gestione finanziaria, inerente alla concessione del contributo. Ne risultava, secondo il DAFSE, un importo totale di spese ammissibili di 491 816 791 ESC, di cui 243 449 312 ESC a titolo di contributo del FSE. Il DAFSE chiedeva quindi, tenuto conto degli importi già versati, il rimborso di 17 323 265 ESC per il contributo del FSE e di 14 173 581 ESC per la partecipazione dello Stato portoghese, pur precisando che tale domanda era rivolta alla ricorrente salva restando la decisione che la Commissione avrebbe adottato su tale pratica.

8 Il carteggio con il DAFSE riguardante il saldo stabilito per tale pratica è continuato con le lettere della ricorrente 24 aprile e 15 giugno 1991. Con lettera 6 agosto 1991, il DAFSE ha confermato alla ricorrente l'ammontare delle somme da rimborsare.

9 Nel frattempo, con lettera 15 maggio 1991, il DAFSE ha certificato alla Commissione, per la pratica in questione, un costo totale di spese ammissibili di 491 816 791 ESC, di cui 243 449 312 ESC come di contributo del FSE, e ha allegato un'autorizzazione di pagamento a favore della Commissione per l'importo da restituirle a tale fine, ossia 17 323 265 ESC.

10 Il 2 dicembre 1991 la Commissione ha approvato tale importo e, quindi, ha emesso un ordine di recupero per l'importo del credito così accertato.

11 Il 20 gennaio 1993 il DAFSE ha inviato alla ricorrente copia della risoluzione 11 gennaio 1993, n. 3, con cui il direttore generale di tale ente, dopo aver ricordato che la ricorrente era già stata invitata a restituire le somme indebitamente riscosse nell'ambito della pratica controversa e di un'altra pratica, n. 881025 P3, le chiedeva di procedere alla loro volontaria restituzione entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla notifica della suddetta risoluzione.

12 Con lettera 9 settembre 1993, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di comunicarle la propria decisione circa i provvedimenti adottati dalle autorità portoghesi riguardo al pagamento del saldo nell'ambito delle pratiche 881005 P1 e 881025 P3, al fine di consentire ai giudici portoghesi di pronunciarsi sulla eventuale responsabilità della ricorrente o dello Stato portoghese.

13 Il 6 ottobre 1993, l'ufficio competente della Direzione generale «Occupazione, rapporti industriali e affari sociali» (DG V) le ha risposto in questi termini, con lettera recante il n. 20179:

«1. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, la Commissione ha effettuato, nel marzo 1989, una verifica in loco delle azioni che si sono svolte nell'ambito delle pratiche [881005 P1 e 881025 P3] e le cui conclusioni hanno indotto ad effettuare un controllo approfondito dei conti relativi a tali azioni, che doveva essere effettuato dagli uffici competenti dello Stato membro.

2. Nel maggio 1991, e a seguito di tali controlli, lo Stato membro ha certificato alla Commissione una spesa totale ammissibile di 491 816 791 ESC nella pratica 881005 P1 e di 244 775 243 ESC nella pratica 881025 P3, cui corrisponde un cofinanziamento del FSE per 243 449 312 ESC e, rispettivamente, 121 163 745 ESC,

importi che sono stati approvati dalla Commissione il 2 dicembre 1991. Le pratiche in questione sono chiuse da tale data».

14 Con lettera 30 ottobre 1993, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di proporre, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso di «annullamento» avverso la decisione delle autorità portoghesi adottata nell'ambito del controllo contabile delle domande di pagamento del saldo delle pratiche 881005 P1 e 881025 P3, per violazione della normativa comunitaria e, in particolare, del regolamento n. 2950/83. Le informazioni contenute in tale lettera sono state peraltro integrate con lettera della ricorrente 23 novembre 1993.

15 Con lettera 8 dicembre 1993, rivolta alla ricorrente, l'ufficio competente della DG V ha, da una parte, confermato che le due pratiche in questione erano chiuse dal 2 dicembre 1991 e, dall'altra, ha ricordato gli importi del contributo finale del FSE che erano stati certificati dallo Stato portoghese e approvati dalla Commissione.

16 Con lettera 6 aprile 1995, la ricorrente ha fatto presente di non aver tuttora ricevuto risposta alla sua lettera del 9 settembre 1993, e ha chiesto alla Commissione di adottare una decisione finale in merito alla sua domanda di pagamento del saldo nell'ambito della pratica 881005 P1.

17 Il 12 maggio 1995 il membro della Commissione competente per gli affari sociali e l'occupazione gli ha inviato la seguente risposta:

«Vi informo che, con lettera inviata il 6 ottobre 1993, e di cui accludo copia in allegato, la Commissione ha comunicato all'INEF che un contributo finale del FSE era stato approvato nella pratica 881005 P1 per l'importo di 243 449 312 ESC, corrispondente a quanto certificato dallo Stato membro a seguito di un controllo».

18 In questa situazione, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 luglio 1995, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

19 Con memoria depositata il 28 ottobre 1995, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ex art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. La ricorrente ha presentato osservazioni su tale eccezione il 18 dicembre 1995.

20 L'11 luglio 1996 il Tribunale (Seconda Sezione) ha, in primo luogo, deciso mediante ordinanza di riunire l'eccezione di irricevibilità al merito e, in secondo luogo, tramite quesiti scritti, ha invitato la Commissione e la ricorrente a produrre, ciascuna, taluni documenti.

21 La fase scritta si è chiusa col deposito della controreplica il 10 febbraio 1997.

Conclusioni delle parti

22 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione 2 dicembre 1991, notificata il 15 maggio 1995 con lettera della Commissione 12 maggio 1995, recante riduzione del contributo del FSE nella pratica n. 881005 P1;

— condannare la Commissione alle spese.

23 La Commissione, convenuta, conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— in subordine, respingerlo;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

24 Ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento rilevare d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico e statuisce, a tal fine, nelle forme previste dall'art. 114, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento. In forza dell'art. 114, n. 3, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

25 Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti e dalle delucidazioni fornite dalle parti durante la fase scritta, in particolare a seguito dei quesiti scritti da esso posti. Dato che il fascicolo contiene già tutti gli elementi necessari per statuire, il Tribunale decide che non occorre sentire le spiegazioni orali delle parti.

Argomenti delle parti

26 La Commissione ritiene che il ricorso sia manifestamente irricevibile a causa della sua tardività. In pratica, la ricorrente invoca la lettera 12 maggio 1995 per riaprire il termine di ricorso previsto dall'art. 173 del Trattato.

27 In primo luogo, la Commissione fa presente che, dopo le lettere del DAFSE 10 aprile e 6 agosto 1991 e, comunque, dopo quella del 20 gennaio 1993, la ricorrente era a conoscenza dell'importo dei contributi certificato dallo Stato membro e sapeva di dover rimborsare alla Commissione la somma di 17 323 265 ESC. La Commissione osserva, in proposito, che essa non ha adottato alcuna decisione formale rivolta alla ricorrente e non era d'altronde più competente a farlo, dato che il DAFSE si era trovato surrogato nei diritti della Comunità a seguito del rimborso al FSE, nel maggio 1991, delle somme dovute dalla ricorrente. Anche ammettendo che essa abbia adottato una decisione di riduzione del contributo del FSE, la risoluzione n. 3/93, ricevuta dalla ricorrente con lettera del DAFSE 20 gennaio 1993, ha incorporato tale decisione, giacché la suddetta risoluzione esigeva dalla ricorrente la restituzione delle somme controverse.

28 In secondo luogo, ed a seguito del quesito posto dal Tribunale, la Commissione sostiene che, comunque, la ricorrente ha debitamente ricevuto la sua lettera 6 ottobre 1993 con cui veniva informata della sua decisione 2 dicembre 1991, relativa all'importo del contributo finale del FSE. Nonostante la mancanza di ricevuta di ritorno di tale lettera, è provato che la ricorrente ne ha effettivamente avuto conoscenza all'epoca, e non già soltanto al recepimento della lettera 12 maggio 1995. Infatti, nelle lettere della ricorrente 30 ottobre e 23 novembre 1993 si fa espressamente menzione della lettera della Commissione 6 ottobre 1993.

29 La Commissione rileva inoltre che, con lettera 8 dicembre 1993, essa ha confermato alla ricorrente che la pratica era chiusa dal 2 dicembre 1991, richiamandosi ancora una volta alla sua lettera 6 ottobre 1993.

30 Quindi, il termine per proporre ricorso d'annullamento contro la decisione di riduzione adottata dalla Commissione, costituita dall'ordine di recupero 2 dicembre 1991 che concreta l'operazione contabile di chiusura della pratica in questione del FSE (sentenza della Corte 25 maggio 1993, causa C-199/91, Foyer culturel du Sart-Tilman/Commissione, Racc. pag. I-2667, punto 21), è decorso dal 6 ottobre 1993, data in cui la ricorrente ha avuto esatta conoscenza del contenuto e

dei motivi dell'atto in questione (sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761, punto 14, e sentenza del Tribunale 7 marzo 1995, cause riunite T-432/93, T-433/93 e T-434/93, Socurte e a./Commissione, Racc. pag. II-503, punto 49).

31 La ricorrente sostiene che la decisione controversa le è stata notificata solo il 15 maggio 1995 con lettera del membro della Commissione competente per gli affari sociali e l'occupazione, datata 12 maggio 1995, e che, di conseguenza, il presente ricorso è stato proposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato.

32 Essa rileva che gli atti adottati dal DAFSE erano soltanto atti preparatori della decisione impugnata. Così, nella lettera del DAFSE 10 aprile 1991 si affermava che la domanda di restituzione delle somme indebitamente riscosse le veniva rivolta con riserva di una successiva decisione della Commissione. Orbene, questa ha adottato la decisione di riduzione del contributo il 2 dicembre 1991, ma l'ha notificata alla ricorrente solo il 15 maggio 1995. Quanto alle altre comunicazioni del DAFSE, menzionate dalla Commissione, in particolare la risoluzione n. 3/93 allegata alla lettera 20 gennaio 1993, esse non fanno riferimento ad alcuna decisione della Commissione.

33 La ricorrente sostiene che la lettera 6 ottobre 1993 richiamata dalla Commissione non figura nei suoi archivi. Senza mettere in questione la realtà dell'invio della lettera di cui trattasi, essa rileva che questa è stata consegnata a un indirizzo che non è quello della sua sede. Inoltre, in quanto la lettera riguardava due pratiche, essa ritiene possibile che sia stata inserita nella seconda pratica di cui trattasi.

34 Comunque, il contenuto delle lettere della Commissione 6 ottobre e 8 dicembre 1993 è irrilevante. In primo luogo, occorre ricollocare in un contesto puramente contabile tali lettere e l'approvazione delle spese ammissibili da esse richiamate, dato che una semplice operazione di chiusura dei conti concretata da un ordine di recupero senza alcuna menzione né alcuna motivazione non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato. In secondo luogo, la lettera 6 ottobre 1993

contiene solo un'informazione generale sull'atto del DAFSE e non consente di presumere che la Commissione avesse già adottato la decisione finale di approvazione della domanda di pagamento del saldo del FSE. In mancanza di particolari quanto alla decisione adottata, tale lettera non può quindi essere considerata come una notifica della decisione ai sensi dell'art. 191 del Trattato. Unicamente con la lettera 12 maggio 1995 la ricorrente ha preso conoscenza, per la prima volta, del fatto che la Commissione aveva adottato una decisione finale d'approvazione del contributo del FSE.

Giudizio del Tribunale

35 La Commissione sostiene anzitutto, in sostanza, che la decisione di riduzione del contributo FSE è in realtà stata adottata dal DAFSE, dato che esso si è trovato surrogato nei diritti della Comunità rimborsando alla Commissione, il 15 maggio 1991, il saldo dovuto dalla ricorrente.

36 Questa tesi non può essere accolta. Infatti, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, la Commissione è il titolare esclusivo del diritto di ridurre il contributo del FSE. Quindi, pur se il DAFSE, come qualsiasi altra autorità nazionale competente in materia di finanziamento delle azioni del FSE, può proporre in una domanda di pagamento del saldo, in conformità all'art. 5, n. 4, del regolamento, di ridurre un contributo finanziario del FSE, solo la Commissione ha il potere di ridurre tale contributo. Ne consegue che è la Commissione ad assumersi, nei confronti del beneficiario, la responsabilità giuridica della decisione con cui tale contributo viene ridotto, a prescindere dal fatto che detta riduzione sia stata proposta o no dall'autorità nazionale competente [sentenze del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-85/94 (122), Commissione/Branco, Racc. pag. II-2993, punti 23 e 24, e 11 luglio 1996, causa T-271/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-749, punto 39)]. Quanto alla surrogazione di cui all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2950/83, essa non verte affatto sul potere di ridurre un contributo del FSE, ma unicamente sui diritti della Comunità alla restituzione degli anticipi indebitamente

versati, di guisa che tale surrogazione presuppone necessariamente una previa decisione della Commissione sulla riduzione del contributo (sentenza Branco/Commissione, citata, punti 42 e 43).

37 Di conseguenza, in mancanza di riferimento a una decisione della Commissione che consenta di provare che l'importo del contributo del FSE inizialmente concesso era stato definitivamente ridotto, il solo fatto che la ricorrente sia stata informata, con lettere del DAFSE, dell'importo delle spese che questo considerava ammissibili a titolo di contributo del FSE non può, di per sé, far decorrere il termine per il ricorso fissato dall'art. 173, quinto comma, del Trattato.

38 Occorre quindi accertare se la Commissione abbia effettivamente emanato una decisione di riduzione del contributo del FSE nella pratica in questione e, in caso affermativo, determinare in quale data tale decisione della Commissione è stata portata a conoscenza della ricorrente.

39 Come ha ammesso la Commissione, con l'ordine di recupero 2 dicembre 1991, che si riferiva espressamente alla ricorrente nell'ambito della pratica in questione, essa ha inteso definitivamente ridurre il contributo inizialmente concesso e ha imposto la restituzione di una parte dell'anticipo versato, in conformità alla proposta del DAFSE. Tale ordine di recupero produceva effetti giuridici idonei ad incidere sulla situazione giuridica della ricorrente e costituiva quindi una decisione impugnabile con ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato (sentenza Foyer culturel du Sart-Tilman/Commissione, citata, punto 21, e sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 45).

40 Né la lettera inviata alla ricorrente dal DAFSE il 20 gennaio 1993, né la risoluzione n. 3/93 ad essa allegata, né, a fortiori, le lettere del DAFSE 10 aprile e 6 agosto 1991 (v. supra, punti 7 e 8), anteriori alla decisione 2 dicembre 1991, fanno riferimento ad una qualsivoglia decisione della Commissione di ridurre il contributo del

FSE. Non può quindi ritenersi che la ricorrente sia stata effettivamente informata, in una di tali date, dell'esistenza di una decisione del genere.

41 Si deve rilevare, tuttavia, che, a seguito del quesito posto dal Tribunale, con cui la si invitava a depositare qualsiasi elemento di prova riguardante il momento in cui la ricorrente ha preso conoscenza dell'esistenza della decisione 2 dicembre 1991, ed in particolare una ricevuta di ritorno della lettera 6 ottobre 1993, la Commissione ha prodotto due lettere 30 ottobre e 23 novembre 1993 che le sono state inviate dalla ricorrente e che, nei termini seguenti, menzionano ciascuna espressamente la lettera 6 ottobre 1993 nell'ambito della corrispondenza scambiata con la Commissione:

«Carteggio già scambiato con la Commissione

[...]

Lettera della Commissione n. 20179 inviata all'INEF il 6 ottobre 1993».

42 Questa menzione espressa, in cui si indicano tanto il mittente e il destinatario quanto la data e il numero di riferimento della lettera in questione, dimostra che la ricorrente, contrariamente a quanto asserisce, ne ha necessariamente avuto conoscenza entro il 30 ottobre 1993, data della prima delle due missive (v. ordinanza del Tribunale 28 aprile 1994, cause riunite T-452/93 e T-453/93, Pevasa e Inpesca/Commissione, Racc. pag. II-229, punto 36). Quindi, l'argomento della ricorrente secondo il quale essa non avrebbe preso conoscenza della lettera 6 ottobre 1993, in quanto questa non sarebbe stata indirizzata alla sua sede o sarebbe stata eventualmente da essa inserita in un'altra pratica, è irrilevante in quanto viene smentita dalle stesse missive che ha inviato alla Commissione.

43 Occorre osservare inoltre che la Commissione produce una lettera 8 dicembre 1993 indirizzata alla ricorrente, nella quale il competente ufficio della DG V si riferiva espressamente alla sua sopramenzionata lettera 6 ottobre 1993 e ricordava, in termini quasi identici, la posizione che era stata adottata dalla Commissione. Ora, la ricorrente non ha contestato di aver ricevuto una lettera del genere.

44 La ricorrene assume cionondimeno che la lettera 6 ottobre 1993 non può considerarsi una notifica rituale della decisione impugnata, in quanto non contiene nei particolari la motivazione di tale decisione.

45 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di pubblicazione o di notifica, il termine per il ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi, a condizione tuttavia che esso chieda, entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui ha preso conoscenza della sua esistenza, il testo integrale dell'atto stesso (v. sentenza Dillinger Hüttenwerke/Commissione, citata, punto 14; ordinanza della Corte 5 marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, Racc. pag. I-801, punto 18, e ordinanza del Tribunale 10 febbraio 1994, causa T-468/93, Frinil/Commissione, Racc. pag. II-33, punto 33; sentenze del Tribunale Socurte e a./Commissione, citata, punto 49, e 13 dicembre 1995, causa T-109/94, Windpark Groothusen/Commissione, Racc. pag. II-3007, punto 26).

46 Ora, anche ammettendo che la lettera 6 ottobre 1993 non fosse sufficiente ad informare la ricorrente della motivazione della decisione controversa, ciò non toglie che, grazie alla lettera medesima, nella quale viene indicata, in modo non equivoco, la posizione finale della Commissione quanto all'importo del contributo del FSE definitivamente concesso per la pratica in questione, la ricorrente ha potuto prendere conoscenza, perlomeno, dell'esistenza della decisione della Commissione 2 dicembre 1991. La ricorrente non può quindi sostenere che solo la lettera della

Commissione 12 maggio 1995 le ha consentito di prendere conoscenza dell'esistenza di tale decisione, mentre la suddetta lettera non costituisce che una lettera di accompagnamento della lettera 6 ottobre 1993 sopramenzionata e non comporta alcun elemento d'informazione supplementare.

47 Di conseguenza, in conformità alla citata giurisprudenza, la ricorrente, a decorrere dal ricevimento della lettera 6 ottobre 1993, doveva chiedere entro un termine ragionevole alla Commissione, o, se del caso, al DAFSE, la comunicazione del testo integrale della decisione di cui trattasi.

48 Ora, la ricorrente non menziona alcuna iniziativa compiuta a tal uopo, presso la Commissione o presso il DAFSE. Anche ammettendo che la lettera 6 aprile 1995 della ricorrente possa costituire una domanda di comunicazione del testo integrale della decisione, si deve constatare che tale domanda è stata formulata quasi 18 mesi dopo la ricezione della lettera 6 ottobre 1993, e quindi oltre qualsiasi termine ragionevole.

49 Ne risulta che la ricorrente non può sottrarsi alla decadenza dovuta alla tardività del presente ricorso.

50 Questo deve quindi essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

51 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché è rimasta soccombente e poiché la Commissione ha concluso per la sua condanna alle spese, la ricorrente dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così dispone:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 30 settembre 1997

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

C. W. Bellamy